

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BEVILACQUA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1997

Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia un compendio demaniale marittimo

RELAZIONE

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4.

Art. 5.

Art. 6.

Art. 7.

ONOREVOLI SENATORI. - Da tempo, la destinazione dei compendi demaniali é oggetto di riflessione per il legislatore.

A causa della farraginosità delle procedure previste e degli insuperabili vincoli sia urbanistici che finanziari imposti, l'unico risultato apprezzabile nella nostra provincia é stato raggiunto con la legge 23 maggio 1973, n. 81, che ha consentito la sdemanializzazione del compendio ed il passaggio al patrimonio dello Stato.

Analogamente alla già citata legge del 1973, possono essere utilmente citati ulteriori provvedimenti legislativi che in varie zone del Paese hanno affrontato, tentando di risolverli, problemi analoghi: la legge 29 aprile 1976, n. 254, per l'Isola Sacra di Fiumicino; la legge 8 aprile 1983, n. 113, per Praia a Mare; la legge 5 febbraio 1992, n. 177, per Belluno, Como, Rovigo e Bergamo.

Il presente disegno di legge prevede l'autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale marittimo ivi esistente al fine di soddisfare e salvaguardare le esigenze collettive di una zona particolarmente bisognosa di interventi pubblici; l'interesse del comune ad attivarsi in direzione del recupero urbanistico, in primo luogo, e di quello ambientale, igienico-sanitario e storico del territorio in oggetto che versa in uno stato di degrado; le aspettative dei cittadini interessati dal provvedimento che possono, così, regolarizzare le situazioni abusive esistenti; infine la necessità di prevenire future sanatorie per le costruzioni che continuano ad essere inserite nei territori delle località suddette.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, é autorizzata la vendita a trattativa privata, senza che siano necessari ulteriori adempimenti amministrativi, a favore del comune di Vibo Valentia, del compendio demaniale marittimo ivi esistente.

Art. 2.

1. La vendita di cui all'articolo 1 é condizionata all'obbligo del comune di Vibo Valentia di:

- a) destinare a verde pubblico una superficie non inferiore ad un quinto del compendio;
- b) vendere a trattativa privata lotti di terreno ai singoli occupanti e concessionari che abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature;
- c) sollevare l'Amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilità in ordine ai procedimenti giudiziari in corso con gli attuali occupanti del suolo, nonché da ogni responsabilità in ordine alle pretese di terzi costruttori;
- d) non maggiorare, per i privati, il prezzo di vendita dei terreni oltre quello complessivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento alla presente legge.

Art. 3.

1. Gli attuali occupanti hanno diritto di essere preferiti, sia in forma singola che associata, nelle vendite di lotti di terreno del compendio effettuate dal comune di Vibo Valentia.

Art. 4.

1. Il prezzo della vendita del compendio di cui all'articolo 1 é determinato, entro 120 giorni dalla richiesta del comune, dall'Ufficio tecnico erariale e approvato dall'Intendenza di finanza competenti per territorio, secondo i seguenti criteri:

- a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, sulla base del doppio del valore commerciale del suolo occupato valutato in base alle caratteristiche originarie, con riguardo al solo terreno;
- b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n.865, e successive modificazioni.

2. Contro le determinazioni dell'Ufficio tecnico erariale é ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni, al pretore competente per territorio il quale provvede all'accertamento, nominando un consulente tecnico d'ufficio.

3. Dalla data di presentazione del ricorso sono sospesi tutti i procedimenti d'ingiunzione o di rilascio delle aree.

Art. 5.

1. I comuni di cui all'articolo 1 provvedono ad invitare le persone interessate ad inoltrare domanda di acquisto, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione degli appositi manifesti riportanti il prezzo di vendita e la data dell'avvenuto inserimento dell'avviso sul foglio annunci legali della provincia.

2. Le aree comprese nel compendio, ancorché occupate od edificate, per le quali non sia avanzata richiesta di acquisizione nel termine di novanta giorni di cui al comma 1, sono destinate ad uso pubblico, con vincolo di inalienabilità, per almeno trenta anni dal momento in cui il contratto di compravendita é eseguibile.

Art. 6.

1. I contratti di compravendita delle aree di cui all'articolo 1 debbono essere stipulati entro sei mesi dalla determinazione del prezzo da parte dell'ufficio tecnico erariale.
2. Ove il contratto di compravendita non sia stipulato entro il termine di cui al comma 1 il trasferimento ha luogo di diritto a favore dell'occupante che abbia avanzato regolare domanda ai sensi del comma 1 dell'articolo 5.
3. Il prezzo deve essere versato entro un anno dall'acquisto. In caso di mancato pagamento entro tale termine l'Amministrazione cedente intima per iscritto l'adempimento entro tre mesi, decorsi i quali il contratto s'intende risolto di diritto, producendo la caducazione dell'effetto di cui al comma 2.
4. L'accertamento dell'effetto traslativo é fatto con ricorso al pretore del luogo dove é sita l'area acquisita.
5. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi e per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree.

Art. 7.

1. É fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto di compravendita.